



La Responsabilità Civile

11

Anno VII • novembre 2010

UTET
GIURIDICA

LE SENTENZE ANNOTATE

Danno da visure ipotecarie e prescrizione: note sull'ipotecabilità del diritto di abitazione e il c.d. allineamento catastale (d.l. 31.5.2010, n. 78)

IL CASO

Inadempimento del promissario venditore e tutela del promissario acquirente

LE RASSEGNE

È risarcibile il danno «interspecifico»?

LA RESPONSABILITÀ “AMMINISTRATIVA” DELLA BANCA EX D.LG. N. 231/2001 E CONNESSI PROFILI DI RESPONSABILITÀ CIVILE

Le Riviste Ipertestuali - Direttori

G. Bonilini - M. Confortini - M. Franzoni - C. Granelli
G. Vettori - A. Zaccaria

La Responsabilità Civile - Direzione scientifica

M. Franzoni - A. Zaccaria



È risarcibile il danno «interspecifico»?

Paolo Donadoni

Avvocato e Dottore di ricerca in bioetica

SINTESI

a) La fattispecie di uccisione dell'animale di affezione

In conseguenza dell'uccisione di un animale il suo padrone ha diritto al risarcimento del danno patrimoniale patito. Recentemente taluna giurisprudenza di merito ha riconosciuto il valore della relazione affettiva che si può instaurare tra il padrone ed il suo "animale di affezione", ipotizzando in tal caso la possibilità di dare corso anche ad un risarcimento del danno non patrimoniale. Le Sezioni Unite della Cassazione nel 2008 hanno negato tale profilo risarcitorio, ma sussistono perplessità su tale censura sia in dottrina che nella successiva giurisprudenza.

b) Interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 2059 c.c.

Gli animali di affezione sono considerati, dalla coscienza sociale, componenti del nucleo familiare dei loro padroni. La relazione interspecifica tra padroni ed animali di affezione può ricomprendersi tra gli atti di libertà autodeterminativa dell'individuo, in cui egli esplica la sua personalità, scegliendo la compagnia di uno specifico essere vivente quale interlocutore dinamico del quotidiano. L'uccisione dell'animale di affezione si propone come archetipo del "danno affettivo" e rinvia pertanto referenze costituzionali negli artt. 2, 3, co. 2, 13, co 1, 21 Cost.

SOMMARIO

1. Premessa e oggetto – 2. Esiti giurisprudenziali – 3. Appunti per una riflessione

1. Premessa e oggetto

La nuova fisionomia del danno non patrimoniale in sede di responsabilità civile si è sviluppata essenzialmente in collegamento al riconoscimento della Carta costituzionale quale fonte di diritto primaria di tutela della persona. Nel dibattito sulla risarcibilità dei diritti inviolabili rinveniamo infatti l'impronta genetica che ha caratterizzato il formante giurisprudenziale del pregiudizio c.d. «biologico» (art. 32 Cost.) e, successivamente, di una salvaguardia ad ampio raggio della persona⁽¹⁾. Il passaggio «dal sistema del codice civile al diritto giurisprudenziale vivente»⁽²⁾, attribuisce quindi all'ermeneutica (dottrinaria e giudiziaria) il ruolo di individuare i diritti inviolabili della persona in base all'articolato della Costituzione⁽³⁾.

In sostanza, anziché procedere nella direzione di una eventuale declaratoria di illegittimità costituzionale dell'art. 2059 c.c., detta disposizione normativa è stata intesa quale norma di rinvio e fatta oggetto di una lettura costituzionalmente orientata⁽⁴⁾, divenendo il fondamento di una costruzione giurisprudenziale volta a consen-

re l'accesso ad una tutela risarcitoria di tutti i diritti assoluti, anche di nuova ideazione. A tal riguardo sono oramai sciolti i nodi sia dell'ingiustizia del pregiudizio, cui è stata attribuita la funzione di clausola generale⁽⁵⁾, restando l'art. 2043 c.c. insostituibile paradigma dell'illecito civile⁽⁶⁾, sia della sua patrimonialità – requisito non più necessario, essendo superato il presupposto della possibilità di ristoro di perdite di natura esclusivamente economica⁽⁷⁾.

Ad esito del fervente dibattito che si era sviluppato, le quattro sentenze «gemelle» delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione del novembre 2008⁽⁸⁾ (le citazioni riportate nel prosieguo si riferiscono al testo di Cass., S.U., n. 26975/2008) hanno consolidato un quadro generale in cui «il sistema bipolare prefigurato dal codificatore non comporta la nascita di una duplicità di illeciti: l'illecito aquiliano è unitario, bipolare è il conseguente danno risarcibile, ripartito fra danno patrimoniale e danno non patrimoniale»⁽⁹⁾. Le categorie normative esauriscono la prospettiva classificatoria, ed il danno non patrimoniale costituisce una categoria generale ed unitaria⁽¹⁰⁾ che si compone di alcune «voci»

dei contenuti delle quattro sentenze, nonché il testo per esteso della prima, si possono reperire in *Danno e resp.*, 2009, 19-32.

⁽⁵⁾ FRANZONI, *Il danno non patrimoniale del diritto vivente*, in AA.Vv., *Il danno non patrimoniale*, Milano, 2009, 202.

⁽¹⁰⁾ Tale scelta delle Sezioni Unite è stata giudicata «persuasiva sia dal punto di vista sistematico, sia da quello applicativo» (SCOGNAMIGLIO, *Il sistema del danno non patrimoniale dopo le decisioni delle Sezioni Unite*, in AA.Vv., *Il danno non patrimoniale*, Milano, 2009, 457). In senso adesivo anche Ponzanelli secondo cui «il rispetto del principio di riparazione integrale del danno non dipende dal danno esistenziale, poiché è salvaguardato, con maggiore efficacia e persuasività, da un sistema bipolare, molto più che da un reticolato, alquanto confuso, di voci di danno non patrimoniale» (PONZANELLI, *Riparazione integrale del danno senza il danno esistenziale*, in AA.Vv., *Il danno non patrimoniale*, Milano, 2009, 333).

⁽¹⁾ Cfr. FRANZONI, *L'illecito*, Milano, 2004, 18 ss.

⁽²⁾ SALVI, *La responsabilità civile*, Milano, 2005, 47.

⁽³⁾ Eccezzuate le ipotesi in cui è il legislatore, con leggi speciali, ad aver previsto espressamente la risarcibilità del danno non patrimoniale per determinate fattispecie (ad es., *ex multis*, cfr. art. 29, 9° co., l. n. 675/1996).

⁽⁴⁾ Sulla scorta di Cass., 31.5.2003, n. 8827, in *Foro. it.*, 2003, 1, 2273, e Cass., 31.5.2003, n. 8828, in *Foro. it.*, 2003, 1, 2272.

⁽⁵⁾ Così FRANZONI, *L'illecito*, Milano, 2004, 822.

⁽⁶⁾ Cfr. SICA, «In danno di nessuno». *Ciò che è vivo e ciò che è morto del danno esistenziale*, in AA.Vv., *Il danno non patrimoniale*, Milano, 2009, 487.

⁽⁷⁾ Si legge in Cass., S.U., n. 26972/2008: «lesione di interessi inerenti la persona non connotati da rilevanza economica» (par. 2.3. della sentenza).

⁽⁸⁾ Cass., S.U., 11.11.2008, n. 26972; Cass., S.U., 11.11.2008, n. 26973; Cass., S.U., 11.11.2008, n. 26974; Cass., S.U., 11.11.2008, n. 26975. Un sunto

descrittive di pregiudizi⁽¹¹⁾ (non sottocategorie autonome)⁽¹²⁾ che sono state individuate nei pregiudizi: morale, biologico, a diritti inviolabili della persona dotati di copertura costituzionale⁽¹³⁾. L'operazione di sistematica e tassonomia non ha quindi invalidato le locuzioni in sé, quanto piuttosto ha optato per una ricalificazione della loro natura.

Persiste ancora irrisolto il problema su quali siano i diritti inviolabili della persona dotati di copertura costituzionale, non sussistendo un elenco da assumersi come tassativo, ed anzi essendo chiamati a giudici a rinvenire riscontri, per procedere alla enunciazione di tali diritti, nell'evolversi del «sentire sociale» (cfr. più dettagliatamente *infra* par. 3), il che induce a ritenere che si tratti di elencazione *in fieri*, suscettiva di progressiva e graduale integrazione.

Nella categoria del danno non patrimoniale⁽¹⁴⁾ (da intendersi come danno-conseguenza, un *posterius* che abbisogna d'esser dimostrato nei suoi concreti effetti di documento, e quale *prius* presuppone l'ingiustizia del pregiudizio, vale a dire – nell'ipotesi che qui rileva – la lesione di un diritto inviolabile della persona) confluisce pertanto anche la casistica che in precedenza si attestava sotto l'etichetta della «proteiforme figura»⁽¹⁵⁾ del «danno esistenziale»⁽¹⁶⁾, espressione, quest'ultima, che attualmente conserva una valenza descrittiva (da *tertium genus* a terza sottocategoria di danno non patrimoniale, ed oggi – infine – voce di pregiudizio all'interno dell'unica e compatta categoria del danno non patrimoniale).

In questa sede importa verificare una peculiare fattispecie, citata in via incidentale dalle Sezioni Unite (cfr. più diffusamente *infra* par. 2), ossia la possibilità di consentire risarcimento a quello che qui vi denomineremo «danno interspecifico»⁽¹⁷⁾. Stante la subitanea perplessità con cui si guarda al conio di nuove locuzioni linguistiche, nel timore che tramite la loro introduzione si intendano incrementare le poste risarcitorie magari (ahimè, surrettiziamente) cagionando sovrapposizioni nell'*an* e duplicazioni nel *quantum debeatur*, esordiamo precisando che col dire «danno interspecifico» non si dice nulla di nuovo rispetto alla razionalizzazione e sistematizzazione del vigente sistema risarcitorio bipolare appena confermato dalle Sezioni Unite, ma si intende invece configurare il danno (nel duplice profilo: patrimoniale e non patrimoniale) patito dal padrone per l'uccisione del suo animale di affezione (la connotazione della locuzione, il suo nucleo di significato, è la fattispecie; il vocabolo «interspecifico» appare

sufficientemente asettico, a-valutativo, inidoneo a provocare forte impatto emotivo, ed assume quindi una valenza prettamente descrittiva: danno arrecato alla relazione tra esseri viventi appartenenti a specie differenti)⁽¹⁸⁾, ossia isolare ed estrapolare una fattispecie dal coacervo della casistica emersa, stanti le caratteristiche peculiari che connotano detta fattispecie. Per scopi di nitidezza concettuale, occorre distinguere – nella varietà delle ipotesi possibili – figure di danno non equipollenti, le cui differenze risultano rilevanti sotto profilo sia fattuale sia giuridico (per cui argomentazioni che non sono dotate di efficacia persuasiva, né talvolta di credibilità, rispetto ad una certa figura di danno, lo sono invece in riferimento ad un'altra).

Poiché la sua definizione è vincolata alla fattispecie (non il tacco della scarpa, non il malfunzionamento di un apparecchio televisivo, non l'esorbitanza di corrispondenza pervenuta nella cassetta della posta: ma l'uccisione dell'animale di affezione), la nozione di danno interspecifico taglia trasversalmente le categorie del danno patrimoniale e di quello non patrimoniale (poiché può comprendere componenti dell'una e dell'altra categoria). L'estensione del danno risarcibile può variare a seconda dei pregiudizi di volta in volta – nell'accertamento del caso concreto – allegati e provati dal danneggiato. L'utilità dell'adozione di detta locuzione si pone pertanto sul piano della chiarificazione concettuale dell'oggetto del danno arrecato all'uomo: non il danno alla persona derivante dal detrimento di una sua cosa, di un bene oggettivo il cui valore si esaurisce nel rapporto proprietario, bensì il danno cagionato ad una relazione tra esseri viventi.

Si tratta di una figura di danno che consiste nel pregiudizio patrimoniale relativo al valore economico dell'animale ed agli esborsi eventualmente sostenuti per gli interventi veterinari e per le somministrazioni farmacologiche in esito al tentativo di prestargli soccorso in conseguenza dell'evento, nonché nei pregiudizi non patrimoniali patiti dal padrone in connessione all'eventualità di: a) commissione di un fatto-reato (ad es. contro i sentimenti per gli animali) da cui sia derivabile un pregiudizio morale⁽¹⁹⁾; b) nocumento psico-fisico conseguito al padrone, addirittura – talora – con ripercussioni psichiche (tendenzialmente di natura depressiva, dipendenti dall'incapacità di elaborazione del lutto); c) lesione⁽²⁰⁾ di diritti inviolabili della persona dotati di copertura costituzionale⁽²¹⁾, da rapportarsi alla libertà

parabola del danno esistenziale, in AA.VV., *Il danno non patrimoniale*, Milano, 2009, 301).

⁽¹⁷⁾ Per l'uso di tale identificativo nominalistico, cfr. DONADONI, *Animali di affezione: risarcibilità del danno c.d. «interspecifico»*, in *Nuova giur. figure*, 2010, n. 2, in corso di pubblicazione.

⁽¹⁸⁾ Anche l'uomo è un primate, come oranghi, scimpanzé e gorilla, ed è mammifero, come cani e gatti; ma se con il vocabolo «specie» si intende – in senso biologico – la capacità fattuale per cui due individui, o esemplari, ad essa appartenenti si possono generalmente incrociare producendo prole feconda, l'uomo è di specie diversa rispetto agli animali di affezione (quali che siano). Ed in effetti è d'uso comune la locuzione «specie umana».

⁽¹⁹⁾ Leggasi ad es. CENDON, *L'urlo e la furia*, in *Nuova giur. comm.*, 2009, n. 2, I, 72: «quando l'animale risulti essere stato ammazzato o invalidato apposta dal terzo, magari con sadismo o crudeltà (avvelenamenti, lapidazioni, impiccagioni, fame e sete, frustate, annegamenti, benzina e fuoco, colpi di badile, ecc.)».

⁽²⁰⁾ Per una critica di questa impostazione delle Sezioni Unite, cfr. ZIVIZ, *Le nuove regole in materia di risarcimento del danno non patrimoniale*, in BILOTTA e ZIVIZ, *Il nuovo danno esistenziale*, Bologna, 2009, 132, secondo cui «un atteggiamento volto a guardare al diritto leso piuttosto che alle conseguenze della lesione apre la porta a risarcimenti automatici, in quanto finisce per prescindere dalla considerazione di quanto realmente accaduto alla vittima a seguito del torto subito».

⁽²¹⁾ Questa terza ipotesi rappresenta «la costruzione di un autonomo concetto di ingiustizia del danno costituzionalmente qualificata» (SCOGNAMIGLIO, *Il sistema del danno non patrimoniale dopo le decisioni delle Sezioni Unite*, cit., 459).

⁽¹¹⁾ Si legge in Cass., S.U., n. 26972/2008: «come mera sintesi descrittiva, vanno intese le distinte denominazioni (danno morale, danno biologico, danno da perdita del rapporto parentale) adottate dalle sentenze gemelle del 2003, e recepite dalla sentenza n. 233/2003 della Corte Costituzionale» (par. 2.13) e «il danno non patrimoniale è categoria generale non suscettiva di suddivisione in sottocategorie variamente etichettate» (par. 3.13).

⁽¹²⁾ Lo scopo che si sono (dichiaratamente) proposte le Sezioni Unite è quello di consolidare la perimetrazione del danno non patrimoniale, ponendo un argine alla proliferazione babelica dei pretesi danni e, contestualmente, al rifluire del danno non patrimoniale verso i lidi dell'atipicità.

⁽¹³⁾ Secondo autorevole dottrina si sarebbe dovuto parlare, piuttosto, di «categorie dogmatiche» che, per l'appunto, svolgono il ruolo di censentifici di comprendere e meglio sviluppare le fonti del diritto, ed in particolare le «categorie legislative» (cfr. MONATERI, *Il pregiudizio esistenziale come voce del danno non patrimoniale*, in AA.VV., *Il danno non patrimoniale*, Milano, 2009, 253).

⁽¹⁴⁾ Al danno non patrimoniale si riconosce oggi una funzione soddisfattiva del danneggiato e talora anche – si abbia riguardo, in particolare, al danno morale da reato – una funzione punitivo-sanzionatoria verso la riprovevolezza del comportamento tenuto dal danneggiante (cfr. SALVI, *La responsabilità civile*, Milano, 2005, 37 ss.).

⁽¹⁵⁾ Efficace espressione linguistica tratta da SICA, *«In danno di nessuno»*. *Ciò che è vivo e ciò che è morto del danno esistenziale*, cit., 480.

⁽¹⁶⁾ Le Sezioni Unite, infatti, non hanno deciso sulla risarcibilità o meno di tali pregiudizi, quanto sulla configurabilità o meno di un'autonoma sottocategoria di danno esistenziale rispetto alla categoria primaria del danno non patrimoniale (cfr. PATTI, *Le Sezioni Unite e la*

di autodeterminazione ed estrinsecazione della persona (lità) nella relazione con l'altro non-umano.

2. Esiti giurisprudenziali

Attualmente, anche a livello intuitivo, si percepisce come gli animali – tanto più quelli appartenenti alla categoria (tipizzata dalla l. n. 281/1991) dei c.d. «animali di affezione» – non siano equiparabili alle cose, sicché «è importante mettere in rilievo che il legame tra un essere umano e un essere non-umano rappresenta un valore in sé e per sé, che va ben oltre il prezzo di mercato o il calcolo di utilità»⁽²²⁾. Una autovettura vale il costo di acquisto e l'utilità del servizio che rende alla persona nel consentirle lo spostamento carrabile. Un cane, invece, presenta una natura intrinseca diversa che si riverbera su un diverso valore fattuale e giuridico, poiché si tratta di un essere vivente in grado di stabilire una relazione distintiva, esprimere presenza attiva, apprendimento, compartecipazione, fedeltà, ecc.

Tuttavia, in riferimento al profilo non patrimoniale di detto tema, stiamo assistendo ad una scissione tra giurisprudenza di merito e di legittimità. Da una parte i Giudici di pace e le Corti minori riconoscono la rilevanza (non patrimoniale, per l'appunto: relazionale, sociale, sentimentale, spirituale) del rapporto intercorrente tra padrone ed animale di affezione, in aderenza alle istanze provenienti dall'odierno tessuto socio-culturale; dall'altra parte la Suprema Corte nega la benché minima rilevanza giuridica alla fattispecie.

Nell'ultimo decennio si possono rinvenire varie pronunce che avevano enucleato i contenuti fondanti tale figura di danno⁽²³⁾. Il linguaggio adoperato nel testo delle sentenze ha risentito, ovviamente, del dibattito (talora arduo da decifrarsi) su natura e distinzioni della categoria codicistica del «danno non patrimoniale», di talché le qualificazioni «morale», «biologico», «esistenziale» possono risultare adoperate dalla giurisprudenza di merito in maniera approssimativa, ovvero presentano qualche giustapposizione di concetti o equivoci accostamenti di nozioni affatto assimilabili, e vanno quindi – in oggi – rilette con elasticità, badando più ai contenuti di significato che alle etichette identificative. Verifichiamo i passaggi salienti contenuti nelle parti motive di alcune sentenze.

«Il rapporto affettivo, sicuramente intenso, esistente tra l'attrice [...] e il suo cane, dimostrato anche dall'immediato soccorso prestato all'animale, dalle successive premure, dall'ansia e dalle preoccupazioni per l'eventuale decesso dello stesso, ampiamente giustificano l'insorgenza del trauma psico-fisico della nominata attrice, la quale, di conseguenza, ha pieno titolo a conseguire, per questo, un adeguato risarcimento, in aggiunta al risarcimento spettante per le spese sostenute presso la struttura veterinaria e per l'acquisto dei farmaci»⁽²⁴⁾.

«La relazione affettiva con l'animale può avere rilevanza sul piano della tutela aquiliana, potendo richiedere che questa si estenda al risarcimento del danno non patrimoniale patito in conseguenza della perdita di un affetto che può essere annoverato tra i beni della personalità»⁽²⁵⁾.

⁽²²⁾ CASTIGNONE, *Povere Bestie*, Venezia, 1999, 94.

⁽²³⁾ A tal riguardo, per una breve esposizione della casistica giurisprudenziale, cfr. GRASSELLI, *Persone e animali*, in CENDON, a cura di, *Il risarcimento del danno non patrimoniale*, II, Torino, 2009, 2659-2666; mi consento di rinviare anche a DONADONI, *L'animale di affezione nella giurisprudenza italiana*, in MARRA e FANLO CORTES, a cura di, *Filosofia e realtà del diritto. Studi in onore di Silvana Castignone*, Torino, 2008, 199-210.

⁽²⁴⁾ G.d.P. Padova, 20.3.2000, n. 238/00 (inedita).

⁽²⁵⁾ Trib. Roma, sez. XI, 17.4.2002, n. 22246 (citata in CENDON e ZIVIZ, *Il risarcimento del danno esistenziale*, Milano, 2003, 311-315).

Non può negarsi «la esistenza di un danno non patrimoniale derivante dalla lesione di interessi di rango costituzionale inerenti alla persona, c.d. danno esistenziale, e quindi il riconoscimento di un giusto indennizzo per le sofferenze morali causate, nella fattispecie, dalla perdita del furetto che conviveva da cinque anni con l'attore»⁽²⁶⁾.

«È pacifico, invero, che in conseguenza del sinistro di che trattasi il cane Argo, di razza pastore tedesco, di proprietà della convenuta Sig.ra X, è deceduto. È altrettanto pacifico, poiché provato dalla testimonianza resa da Y e da Z le quali hanno confermato che il cane di che trattasi era vissuto per cinque anni con il nucleo familiare della convenuta, con il quale aveva un legame affettivo molto intenso ed in particolare con la figlioletta J, che ogni mattina gli dava un biscotto della sua colazione, e con la convenuta la quale lo ha portato con sé persino in viaggio di nozze, che dalla rottura di quell'intenso legame affettivo la proprietaria ha subito un danno non patrimoniale, ma quantificabile, il quale, secondo recente, ma ormai consolidato orientamento giurisprudenziale va qualificato come danno esistenziale, cioè come una figura autonoma di danno»⁽²⁷⁾.

«Non può dubitarsi del legame affettivo del tutto particolare che si può instaurare tra un essere umano ed un animale, qualunque esso sia, che, per effetto della stabile convivenza, diviene una presenza significativa in casa ed è in grado di suscitare sentimenti di affetto, gratitudine, partecipazione, rappresentando a volte un elemento di vero e proprio supporto [...] È notorio che l'interazione con gli animali migliori la qualità della vita degli esseri umani, ricambiando essi le cure e il mantenimento ricevute con dimostrazioni concrete di dedizione e fedeltà»⁽²⁸⁾.

«Al di là del danno non patrimoniale liquidato in sede penale [...] deve in conclusione ritenersi sussistente, come conseguenza della uccisione del cane X, un danno risarcibile a favore del proprietario sig. Y, il quale ha sofferto, oltre al prevedibile ed ordinario dolore che può provare un padrone per la morte del proprio cane, un ben più grave turbamento riconducibile da un lato alle modalità dell'evento mortale, conseguente ad atti denotati da particolare e ingiustificata violenza e crudeltà e, dall'altro, alla durata e all'esito della vicenda penale, che ha coinvolto in prima persona il sig. Y, quale parte civile. Sulla base di quanto sopra si ritiene debba essere liquidato a favore dell'attore il danno per l'uccisione del proprio cane X ad opera del convenuto Z nella misura individuata in via equitativa»⁽²⁹⁾⁽³⁰⁾.

Totalmente difforni i riscontri forniti dalla Suprema Corte. Nel 2007, la sez. III della Corte di Cassazione⁽³¹⁾ aveva rigettato una richiesta di risarcimento del danno esistenziale per la morte «dell'amato cavallo X, cui i coniugi erano particolarmente affezionati», così motivando: «la perdita del cavallo in questione, come animale da affezione, non sembra riconducibile sotto una fattispecie di un danno esistenziale consequenziale alla lesione di un interesse della persona umana alla conservazione di una sfera di integrità affettiva costituzionalmente protetta».

Successivamente le quattro sentenze «gemelle» del 2008 delle

⁽²⁶⁾ G.d.P. Milano, 3.5.2004, n. 6924 (inedita).

⁽²⁷⁾ G.d.P. Ortona, 28.5.2007, n. 179/07 (citata in CHINDEMI, *I danni alla persona*, Sant'Arcangelo di Romagna, 2008, 117 ss.).

⁽²⁸⁾ Trib. Milano, 22.1.2008 (in *Danno e resp.*, 2008, 909; citata in BILOTTA e ZIVIZ, *Il nuovo danno esistenziale*, cit., 537).

⁽²⁹⁾ Da notare che il Tribunale ha liquidato euro 1.600,00, stabiliti in via equitativa, a titolo di danno non patrimoniale, trovando riferimento normativo nell'art. 2043 c.c. (in sentenza non viene citato l'art. 2059 c.c.).

⁽³⁰⁾ Trib. Monza, 16.4.2008 (in *www.leggiditaliaprofessionale.it*; citata in BILOTTA e ZIVIZ, *Il nuovo danno esistenziale*, cit., 538).

⁽³¹⁾ Cass., sez. III, 27.6.2007, n. 14846 (in *www.personaedanno.it*).

Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno affermato categoricamente che «per difetto dell'ingiustizia costituzionalmente qualificata [...] non è stato ammesso a risarcimento il pregiudizio sofferto per la perdita di un animale (un cavallo da corsa) incidendo la lesione su un rapporto, tra l'uomo e l'animale, privo, nell'attuale assetto dell'ordinamento, di copertura costituzionale».

Le Sezioni Unite, in particolare, citano espressamente la fattispecie in esame in due occasioni. In un primo momento nell'elencazione della casistica relativa a pronunciamenti dei «Giudici di pace, in relazione alle più fantasiose, ed a volte risibili, prospettazioni di pregiudizi suscettivi di alterare il modo di esistere delle persone»⁽³²⁾ (par. 3.2. della sentenza); poco di seguito tra i «pregiudizi consistenti in disagi, fastidi, disappunti, ansie ed in ogni altro tipo di insoddisfazione concernente gli aspetti più disparati della vita quotidiana» relativi all'invocazione di «diritti immaginari» (par. 3.9. della sentenza).

Mentre Cass., n. 14846/2007 si riferiva specificamente ad un cavallo, gli incisi delle Sezioni Unite si rivolgono alla fattispecie astratta e, pertanto, si deve ritenere abbiano una estensione molto più ampia, ricomprendendo anche gli animali che coabitano con il loro padrone⁽³³⁾. Ciò condurrebbe alla esclusione tout court della risarcibilità del danno non patrimoniale patito dal padrone per l'uccisione del suo animale di affezione.

L'inciso delle Sezioni Unite, tuttavia, è stato oggetto di critiche serrate in dottrina⁽³⁴⁾ e già sconfessato da successiva giurisprudenza di merito⁽³⁵⁾ che, in aperto contrasto, ha ritenuto che «la tutela dell'animale di affezione [...] deve ritenersi dotata di un valore sociale tale da elevarla al rango di diritto inviolabile, ex art. 2 Cost.», ed ha quindi liquidato il danno non patrimoniale in favore dei due padroni di un cane deceduto – secondo un calcolo effettuato in via equitativa – nella somma di euro 3.000,00 ciascuno.

3. Appunti per una riflessione

Quel che più stupisce, tuttavia, è che le stesse Sezioni Unite che hanno depennato la fattispecie in esame dal novero dei danni non patrimoniali risarcibili, in un passo emblematico per pervenire ad una guida ermeneutica dell'articolato costituzionale in vista dell'individuazione dei diritti costituzionalmente inviolabili

⁽³²⁾ Di talché, è stato concesso l'inserimento dell'uccisione dell'animale d'affezione tra gli «esempi sicuramente da dimenticare» di danno non patrimoniale, in quanto frutto di «una certa creatività giuridica» che ha concepito fattispecie «che, a questo punto, si possono considerare nate direttamente su un binario morto» (così DALIA, *Scacco matto in quattro mosse alle lesioni senza «gravità e serietà»*, in *Guida dir.*, 2008, n. 47, 16).

⁽³³⁾ Anzi, poiché la coabitazione con il padrone è prevista dalla l. n. 281/1991 come requisito necessario affinché si possa parlare di «animale di affezione», a rigore il cavallo non si potrebbe neppure far rientrare in detta categoria.

⁽³⁴⁾ Tra i primi commentatori, in aperto contrasto con le Sezioni Unite le posizioni di BILOTTA, *I pregiudizi esistenziali: il cuore del danno non patrimoniale dopo le S.U. del 2008*, in *Resp. civ.*, 2009, 50; CENDON, *L'urlo e la furia*, in *Nuova giur. comm.*, 2009, I, 72 s.; CHINDEMI, *Una nevicata su un campo di grano*, in AA.VV., *Il danno non patrimoniale*, Milano, 2009, 147-148; DI MARZIO, *Danno non patrimoniale secondo le Sezioni Unite. Danno non patrimoniale dopo le Sezioni Unite*, in CENDON, a cura di, *Il risarcimento del danno non patrimoniale – parte generale*, Torino, 2009, 534-538.

⁽³⁵⁾ Trib. Rovereto, 18.10.2009 (in *www.personaedanno.it*). La sentenza viene citata favorevolmente in SELLA, *I danni non patrimoniali*, Milano, 2010, 155-157.

⁽³⁶⁾ Anzitutto non sussiste un elenco tassativo dei diritti inviolabili della persona dotati di copertura costituzionale, ed inoltre l'assunzione di detto parametro «evolutivo» (da aggiornarsi in base alle variazioni del «sentire sociale» di un determinato momento storico) comporta ampi margini di discrezionalità giudiziale. «Il parametro normativo dei diritti della persona inviolabili costituzionalmente garantiti non sempre è in grado di condurre

della persona propongono quale peculiare riferimento il sentire sociale di un determinato momento storico. Leggasi: «la tutela non è ristretta ai casi di diritti inviolabili della persona espressamente riconosciuti dalla Costituzione nel presente momento storico, ma, in virtù dell'apertura dell'art. 2 Cost. ad un processo evolutivo, deve ritenersi consentito all'interprete rinvenire nel complessivo sistema costituzionale indici che siano idonei a valutare se nuovi interessi emersi nella realtà sociale siano, non genericamente rilevanti per l'ordinamento, ma di rango costituzionale attenendo a posizioni inviolabili della persona umana» (par. 2.14. della sentenza)⁽³⁶⁾.

In pratica, le Sezioni Unite accendono il sentire sociale quale faro che illumini i percorsi dell'interpretazione, ossia assicurano proprio quel riferimento nevralgico che sembrerebbe piuttosto condurci – nel caso in esame – verso il definitivo suffragio dell'ammissibilità di un risarcimento, proponendoci la rappresentazione fattuale di un quotidiano di stabile coabitazione, di compartecipazione del vissuto, inducendoci a considerare il rapporto tra padrone ed animale d'affezione come espressione di una relazione affettiva in grado di influire beneficamente sull'uomo, ed anzi capace di incidere sulla sua qualità di vita e salute (cfr., ad es., la pet-therapy o zooterapia)⁽³⁷⁾, luogo di estrinsecazione e sviluppo della personalità individuale, bene della personalità⁽³⁸⁾. Proprio al sentire sociale, infatti, si appellano da sempre quanti richiedono di consolidare il riconoscimento di una tutela dirittuale per la fattispecie in esame. L'evolversi di usi e costumi nella socialità moderna contempla infatti l'interazione tra umano e non-umano a livelli e con ripercussioni pratiche fino a qualche decennio addietro non prefigurabili. «La prossimità che caratterizza le relazioni tra gli uomini e gli ospiti dei piccoli giardini zoologici privati comporta intimità e attribuzione di valori affettivi non concepibili nei riguardi di altri animali. Gli animali ospiti delle nostre case acquisiscono così uno status di maggiore rilievo»⁽³⁹⁾. Parrebbe quasi che le Sezioni Unite nel mentre in cui richiamano espressamente quel sentire sociale come parametro di riferimento per una interpretazione evolutiva dei diritti costituzionali inviolabili della persona, nel contempo, implicitamente con la loro decisione (quanto meno a riguardo degli animali di affezione) stanno rinnegando proprio quello stesso parametro.

Nel sentire sociale, infatti, gli animali di affezione sono conside-

a risultati applicativi inequivoci: si apre, dunque, un ampio spazio alla concretizzazione valutativa da parte del giudice della norma fondamentale di formalizzazione della rilevanza normativa del valore della persona, racchiusa nell'art. 2 Cost.» (SCOGNAMIGLIO, *Il sistema del danno non patrimoniale dopo le decisioni delle Sezioni Unite*, cit., 467).

⁽³⁷⁾ Gli animali sono in grado di fornire un prezioso contributo per la prevenzione o la cura di stati di malattia dell'uomo. Si abbia riguardo, ad es., al supporto dei cani per non vedenti o non udenti, funzionali allo svolgimento di compiti pratici ma anche in vista del loro inserimento sociale; all'ippoterapia per l'educazione motoria ed il controllo dell'emotività dei disabili; all'introduzione di animali da compagnia per contribuire a preservare o ristabilire condizioni di equilibrio psicofisico ovvero, anche, come metodi non farmacologici di controllo dei disturbi da stress, nelle case di riposo, nelle cliniche psichiatriche, nelle comunità di recupero per tossicodipendenti, negli ospedali pediatrici; ai dati statistici che sembrano dimostrare l'efficacia stabilizzante della presenza di animali di affezione per le coppie senza figli o, altrimenti, alla funzione pedagogica dei rapporti che detti animali instaurano con i bambini (per una sintesi divulgativa, cfr. POLI – AMBROGIO, *Care bestie, scusate*, Milano, 1995, cfr. 155-157).

⁽³⁸⁾ Così già Paolo Zatti che, antesignano, circa quindici anni addietro, in ZATTI, *Chi è il «padrone» del cane?*, in *Nuova giur. comm.*, comm. 1995, I, 138 s., scriveva: «la relazione affettiva con l'animale [...] potrebbe esigere di non limitare il risarcimento al danno morale, ma riferirlo al danno non patrimoniale risentito per la perdita di un affetto che si annovera tra i beni della personalità».

⁽³⁹⁾ TIBALDI, *Uomini e bestie*, Milano, 1998, 59.

